RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DOGANALI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Art. 23

Semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale

Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili. Le condizioni e le modalita' per la prestazione della cauzione, che potra' anche assumere carattere globale a garanzia di piu' operazioni, sono stabilite con provvedimento del Ministro delle finanze.

Versione in vigore dal 12 giugno 1991, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo
Estremi	Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-374-1990/art-23-semplificazioni-per-l-entrata-delle-merci-nel-territorio-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it